

Assicurazione per i fabbricati civili

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)



Prodotto: Fabbricato HDI

Documento aggiornato il 10 febbraio 2026

Il DIP Aggiuntivo Danni pubblicato sul sito internet della Società è l'ultimo disponibile

Scopo - Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

II Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società - HDI Assicurazioni S.p.A. (di seguito Società) – Sede Legale e Direzione Generale: piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma (Italia) – Telefono +39.06.4210.31 – Sito Internet: www.hdiassicurazioni.it – indirizzo di posta elettronica: hdi.assicurazioni@pec.hdia.it. Codice Fiscale, Partita IVA e Numero d'iscrizione: 04349061004 del Registro Imprese di Roma, N. REA: RM-757172.

Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con D.M.I.C.A. n. 19570 dell'08.06.1993 (G.U. 14.06.1993) e iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese Assicurative al n. 1.00022. Capogruppo del Gruppo Assicurativo "HDI Assicurazioni" iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015.

Il patrimonio netto al 31 dicembre 2024 ammonta a 638,0 milioni di Euro (di cui 227,2 milioni di Euro relativi al comparto Vita e 410,8 milioni di Euro al comparto Danni). Nel 2024 l'utile d'esercizio è stato pari a 28,4 milioni di Euro (di cui 3,0 milioni di Euro Vita e 25,4 milioni di Euro Danni). Con riferimento alla situazione di solvibilità, il valore dell'indice di solvibilità (Solvency Ratio) è pari al 206,5%. La relazione sulla solvibilità finanziaria e sulla condizione finanziaria (SFCR) è disponibile sul sito internet della Società al seguente link: <https://www.hdiassicurazioni.it/it/comunicazioni-e-avvisi/assicurazioni-hdi-informativa-mercato>.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Per ciascuna garanzia prestata, l'ampiezza dell'impegno della Società è rapportata alle somme assicurate e/o ai massimali concordati con il Contraente e indicati nella Scheda di Polizza e/o nelle condizioni di assicurazione.

Sezione **INCENDIO**, in aggiunta a quanto indicato nel DIP Danni, sono previste le seguenti garanzie facoltative (a pagamento): ✓ Acqua condotta; ✓ Spese per la ricerca del guasto e la riparazione dei danni da acqua condotta; ✓ Spese per la ricerca e la riparazione dei danni da acqua condotta - Esteso: copre anche le tubature interrate esterne al perimetro del fabbricato; ✓ Aumento spese per la ricerca e la riparazione dei danni da acqua condotta; ✓ Rigurgito e occlusione di fognature; ✓ Fenomeno elettrico; ✓ Fenomeno elettrico esteso: copre i danni elettrici ed elettronici agli impianti termici autonomi e di condizionamento d'aria condotti da singoli condomini; ✓ Aumento fenomeno elettrico; ✓ Gelo; ✓ Dispersione gas; ✓ Eventi atmosferici; ✓ Grandine su fragili; ✓ Eventi socio-politici; ✓ Sovraccarico neve: risarcisce i danni materiali e diretti causati dal sovraccarico di neve sul tetto; ✓ Terremoto; ✓ Inondazioni, alluvioni, allagamenti.

Sezione **RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E OPERAI**, in aggiunta a quanto indicato nel DIP Danni, sono previste le seguenti garanzie facoltative (a pagamento): ✓ Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.); ✓ Spargimento d'acqua e rigurgito di fogna; ✓ Spargimento d'acqua e rigurgito di fogna esteso; ✓ Aumento Spargimento d'acqua e rigurgito di fogna (Euro 15.000); ✓ Aumento Spargimento d'acqua e rigurgito di fogna (Euro 20.000); ✓ Responsabilità Civile dei conduttori; ✓ Committenza lavori di straordinaria manutenzione; ✓ Danni da inquinamento accidentale; ✓ Responsabilità civile professionale dell'amministratore. Estensioni di garanzia sempre operanti: ✓ Danni da interruzione di esercizio o sospensione di attività: comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.

Per la Sezione **TUTELA LEGALE**, in aggiunta a quanto indicato nel DIP Danni, sono previste le seguenti garanzie facoltative (a pagamento): ✓ Vertenze con condomini e/o conduttori e recupero quote condominiali.

Per la sezione **ASSISTENZA**, in aggiunta a quanto indicato nel DIP Danni, è possibile acquistare la garanzia facoltativa: ✓ Servizio assistenza Singoli Condomini, che garantisce assistenza ai singoli condomini con invio di idraulico, interventi per danni da acqua, elettricista, fabbro, artigiano per interventi ordinari, spese di albergo, rientro anticipato, invio di sorvegliante, trasloco, informazioni fiscali immobiliari, legali, burocratiche e postali.

Per la Sezione **DANNO ALL'AMBIENTE**, in aggiunta a quanto indicato nel DIP Danni, sono previste estensioni di garanzia sempre operanti: ✓ Elementi Interrati; ✓ Cose, persone e interruzione di esercizio di terzi.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non vi sono informazioni aggiuntive rispetto a quelle riportate nel DIP Danni



Ci sono limiti di copertura?

Per la sezione **Incendio**, in aggiunta a quanto riportato nel DIP Danni, sono esclusi i danni dovuti a o causati da: ! ritardi nel ripristino dei locali danneggiati dovuti a cause eccezionali; ! rischi nucleari e – qualsiasi altro obbligo, perdita, costo o spesa di qualsiasi natura causati direttamente o indirettamente ovvero risultanti o derivanti da reazioni nucleari, radiazioni nucleari o contaminazioni radioattive, a prescindere da qualsiasi altra concausa di Sinistro – concomitante o in altra sequenza; ! contaminazione di sostanze chimiche e/o biologiche (inquinamento, o non utilizzo o utilizzo limitato di beni a causa della presenza di sostanze chimiche o biologiche) anche se a seguito di atti terroristici di qualsiasi genere; ! eventi atmosferici, uragano, bufera, tempesta, grandine, tromba d'aria, salvo quanto previsto dalle garanzie AT e GF se richiamate in polizza ed operanti; ! bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma, salvo quelli determinati da azione del fulmine; ! risarcimento o prestazione che possa esporre la responsabilità della Società nei confronti di qualsivoglia forma di divieto, sanzione o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da disposizioni di tipo economico o commerciale dettate da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, o degli USA, a patto che non violino regolamentazioni o leggi nazionali applicabili al Riassicuratore; ! Sono altresì esclusi: ! i danni indiretti o qualsiasi altro danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, ad eccezione di quelli espressamente previsti in polizza; ! le spese per demolizione, sgombero e ripristino di parte del Fabbricato e di impianti sostenuti al solo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento di acqua, salvo quanto previsto dalla garanzia RG se richiamata in polizza ed operante. Sono inoltre esclusi i danni a: ! affreschi e statue che abbiano valore artistico; ! pannelli solari ed impianti fotovoltaici; ! apparecchi od agli impianti nei quali si sia verificato uno scoppio dovuto ad usura, corrosione o difetti di materiale;

Per la sezione **Responsabilità Civile verso terzi e operai** sono esclusi i danni dovuti a o causati da: ! lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento,

sopraelevazione o demolizione, salvo quanto previsto dalla garanzia LS se richiamata in polizza ed operante; ! spargimento di acque o da rigurgito di fogne nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali, salvo quanto previsto dalla garanzia SR se richiamata in polizza ed operante; esercizio, nel Fabbricato indicato in polizza, da parte dell'Assicurato o di terzi, di industrie, commerci, arti e professioni o dall'attività personale dell'Assicurato, degli inquilini o condomini e loro familiari; ! furto e quelli a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute; ! cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo; ! responsabilità civile dei conduttori, salvo quanto previsto dalla garanzia CO se richiamata in polizza ed operante; ! inquinamento comunque avvenuto, salvo quanto previsto dalla garanzia IA se richiamata in polizza ed operante; ! asbesto o da qualsiasi sostanza o materiale contenente asbesto; ! dolo, salvo quelli provocati da figli minorenni dell'Assicurato; ! locali in uso o locazione; ! connessi alla proprietà di immobili se non risulti l'effettivo stato di proprietà dell'immobile assicurato; ! interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi di acqua; ! presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto; ! emissione di onde e campi elettromagnetici; ! interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi; ! rischi di energia nucleare ed ogni altro tipo di danno, perdita, costo o spesa – di qualsiasi natura – causati direttamente o indirettamente, risultanti da, derivanti da o connessi a reazioni nucleari, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva, indipendentemente da qualsiasi altra causa, concomitante o meno, che possa aver contribuito a provocare il Sinistro; ! responsabilità derivante direttamente o indirettamente da nanotecnologie e/o lavorazioni che comportino l'utilizzo di nanotecnologie dei settori auto, vernici e tessile; ! creazione e utilizzo di strutture, dispositivi e sistemi con nuove proprietà e funzioni come risultato delle loro dimensioni piccole e/o intermedie. *Sono inoltre esclusi.* ! danni direttamente o indirettamente derivanti da, relativi a, causati da o in conseguenza o in qualsiasi modo connessi con; ! risarcimento o prestazione che possa esporre la responsabilità della Società nei confronti di qualsivoglia forma di divieto, sanzione o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da disposizioni di tipo economico o commerciale dettate da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, o degli USA, a patto che non violino regolamentazioni o leggi nazionali applicabili al Riassicuratore.

Per la sezione **Cristalli**, in aggiunta a quanto riportato nel DIP Danni, sono esclusi i danni dovuti a o causati da: uragani, bufere, tempeste, trombe d'aria, vento e cose da esso trascinate; ! traslochi, riparazioni e/o lavori che richiedano la presenza di operai; ! apparecchi od agli impianti nei quali si sia verificato uno scoppio dovuto ad usura, corrosione o difetti di materiale; ! ritardi nel ripristino dei locali danneggiati dovuti a cause eccezionali; ! rischi nucleari e – qualsiasi altro obbligo, perdita, costo o spesa di qualsiasi natura causati direttamente o indirettamente ovvero risultanti o derivanti da reazioni nucleari, radiazioni nucleari o contaminazioni radioattive; ! contaminazione di sostanze chimiche e/o biologiche (inquinamento, o non utilizzo o utilizzo limitato di beni a causa della presenza di sostanze chimiche o biologiche) anche se a seguito di atti terroristici di qualsiasi genere; ! eventi atmosferici, uragano, bufera, tempesta, grandine, tromba d'aria, salvo quanto previsto dalle garanzie AT e GF se richiamate in polizza ed operanti; ! bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma, salvo quelli determinati da azione del fulmine; ! risarcimento o prestazione che possa esporre la responsabilità della Società nei confronti di qualsivoglia forma di divieto, sanzione o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da disposizioni di tipo economico o commerciale dettate da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, o degli USA, a patto che non violino regolamentazioni o leggi nazionali applicabili al Riassicuratore. *Sono altresì esclusi.* ! i danni indiretti o qualsiasi altro danno che non riguarda la materialità delle cose assicurate, ad eccezione di quelli espressamente previsti in polizza; ! le spese per demolizione, sgombero e ripristino di parte del Fabbricato e di impianti sostenute al solo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento di acqua, salvo quanto previsto dalla garanzia RG se richiamata in polizza ed operante. *Sono inoltre esclusi i danni a.* ! affreschi e statue che abbiano valore artistico; ! pannelli solari ed impianti fotovoltaici; ! apparecchi od agli impianti nei quali si sia verificato uno scoppio dovuto ad usura, corrosione o difetti di materiale;

Per la sezione **Energia Alternativa**, in aggiunta a quanto riportato nel DIP Danni, sono esclusi i danni dovuti a o causati da: ! ammanco, smarrimento, saccheggio, estorsione, malversazione, appropriazione indebita; ! terrorismo; ! mareggiate, maree e penetrazione di acqua marina; ! dolo e colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, del Rappresentanti Legali o dei Soci a responsabilità illimitata; ! inquinamento e/o contaminazione (biologica e/o chimica) in genere sia graduale che accidentale e relative spese decontaminazione, disinquinamento e risanamento delle cose assicurate, delle acque, dell'aria e del terreno; ! contaminazione da sostanze radioattive; ! penalità, garanzie di esecuzione, garanzia di prodotto diverse da quelle previste dall'art. 1669 c.c. X derivanti da: presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, smaltimento, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto; ! ordinanze o disposizioni di Autorità o di leggi che regolano la costruzione, modifica, ricostruzione o demolizione dell'impianto; inoltre concernenti costruzioni, riparazioni, rimpiazzi, demolizioni di cose non danneggiate nonché confische o requisizioni in genere; ! qualsiasi tipo di danno indiretto; ! mancata produzione e/o fornitura di energia in genere a qualsivoglia titolo; ! difetti di cui il Contraente, l'Assicurato o il preposto all'esercizio dell'impianto erano a conoscenza, ovvero ne sarebbero dovuti venire a conoscenza con l'uso della normale diligenza, al momento della stipula della polizza; ! urto di veicoli e/o mezzi di sollevamento o trasporto di proprietà o al servizio del Contraente o dell'Assicurato; ! montaggio, smontaggio e manutenzione dell'impianto; ! errori di progettazione, di calcolo, vizi di materiale, di fusione, di esecuzione e di installazione; ! deperimento o logoramento o usura che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici nonché da ruggine, ossidazione, corrosione, incrostazione, deterioramento, depositi, rottura graduale, erosione, incrostazioni, danni di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate; ! assestamenti, fessurazioni, restringimenti o dilatazioni dell'impianto; ! difetti di rendimento; ! lavori di scavo, sminamento, bonifica, serramento, livellamento; ! franamento, smottamento, assestamento del terreno; ! inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione; ! impiego di esplosivi in genere; ! umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, batteri, funghi, animali e vegetali in genere, infiltrazione; ! eruzione vulcanica maremoto, terremoto, inondazioni, alluvioni allagamenti, salvo quanto previsto dalle garanzie TER e ALL se richiamate in polizza ed operanti; ! sovraccarico da neve; ! risarcimento o prestazione che possa esporre la responsabilità della Società nei confronti di qualsivoglia forma di divieto, sanzione o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da disposizioni di tipo economico o commerciale dettate da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, o degli USA, a patto che non violino regolamentazioni o leggi nazionali applicabili al Riassicuratore. *Sono inoltre esclusi i danni a.* ! cose in leasing o noleggiate di cui il locatore sia responsabile per contratto o a termini di legge o se assicurate da altre polizze; ! tubazioni e cavi interrati; ! cavi sottomarini e dighe. *Sono, inoltre esclusi.* ! i danni per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il fornitore, costruttore e/o manutentore X da guasti meccanici, elettrici ed elettronici dell'impianto;

Per la sezione **Assistenza** sono esclusi i danni dovuti a o causati da: ! guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; ! dolo dell'assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio;

Per la sezione **Danno all'ambiente** sono esclusi i danni dovuti a o causati da: ! attività svolte direttamente dall'Assicurato! fatti non riconducibili ai Rischi Assicurati; ! beni prodotti dall'assicurato dopo la loro consegna a terzi; ! proprietà, dal possesso o dall'uso di aeromobili, di natanti, nonché di veicoli a trazione meccanica durante la circolazione e di qualsivoglia mezzo di trasporto di proprietà del Contraente o comunque da questi posseduti e/o detenuto a qualsiasi titolo; trasporto di Merci; ! mancata consapevole osservanza, da parte dell'Assicurato, delle disposizioni di legge, regolamenti, provvedimenti, direttive o prescrizioni amministrative e giudiziarie o delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate ai fini dell'esercizio dei Rischi Assicurati; ! guerra (dichiarata o non), occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, Cyber crime, scioperi, tumulti, sommosse, sabotaggio, Atti di Terrorismo, atti vandalici e dolosi compresi furto e rapina; ! Eventi Naturali Eccezionali: ! fatti o circostanze noti all'Assicurato o al Contraente alla data di decorrenza dell'Assicurazione; ! emissioni o scarichi regolarmente autorizzati; ! sostanze radioattive o da apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, nonché connessi a fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo od a radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; ! amianto o a materiali contenenti amianto/asbesto, e relative fibre e/o polveri; ! alterazioni di carattere genetico trasmissibili; ! Organismi Geneticamente Modificati (OGM); ! obbligazioni volontariamente assunte dall'Assicurato ed altriamenti non imposte dalla legge; ! incendi provenienti dall'esterno. *Sono, inoltre, esclusi i danni.* ! rilevati o sostenuti in seguito ad attività di analisi o di investigazione e ricerca di sorgenti di Danno all'Ambiente all'interno dei Siti Assicurati in ragione o in occasione della dismissione o cessione degli stessi, se il Danno all'Ambiente è riferibile ad attività poste in essere da precedenti gestori o proprietari; ! rilevati o sostenuti per Sinistri verificatisi in occasione della chiusura, cessione od alienazione del sito o alla sospensione dell'attività, se l'assicurato non ha provveduto alle comunicazioni previste; ! relativi a incremento dei costi in conseguenza della variazione della destinazione d'uso dell'area su cui insiste il Sito Assicurato, salvo diversa pattuizione con la Società; ! relativi a cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o in custodia o che si trovino, a qualunque titolo, all'interno dei Siti Assicurati; ! relativi a rimozione, sgombero e/o smaltimento di rifiuti, merci/beni danneggiati e macerie derivanti da incendio o Evento Naturale Eccezionale, nonché i danni derivanti dai loro danneggiamento e/o dal mancato, parziale e/o ritardato smaltimento degli stessi.

Di seguito si riportano i limiti di indennizzo, gli scoperti e le franchigie non indicati puntualmente nella scheda di polizza e relativi allegati.

Sezione **Incendio**: ! furto di fissi ed infissi di proprietà e uso comune o guasti provocati dai ladri: € 1.500,00 per Sinistro ed € 3.000,00; ! fumo, gas e vapori fuoriusciti dagli impianti di calore: 2% della Somma Assicurata per il Fabbricato, massimo € 5.200,00; ! oneri di urbanizzazione: 5% dell'Indennizzo per i danni materiali al Fabbricato, massimo € 12.500,00; ! rimpiazzo combustibili: € 2.500,00; ! spese di demolizione e sgombero: 10% dell'Indennizzo, massimo € 26.000,00; ! perdita di pigione : massimo 1 anno nel limite del 10% del valore che, rispetto a quello assicurato, compete alle singole unità immobiliari sinistrate; ! spese del perito: 5% dell'Indennizzo, massimo € 5.200,00; ! beni di proprietà condominiale di uso comune: 2% della Somma Assicurata per il Fabbricato, massimo € 5.200,00; ! Acqua condotta: 3% della Somma Assicurata per il Fabbricato, massimo € 100.000,00; ! Spese per la ricerca e la riparazione dei danni da acqua condotta: 3% della Somma Assicurata per il Fabbricato, massimo € 5.200,00, limite di € 2.500,00 per gli impianti di riscaldamento a pannelli radianti a pavimento; ! Spese per la ricerca e la riparazione dei danni da acqua condotta - esteso: € 5.000,00, franchigia € 250,00; ! Aumento spese per la ricerca e la riparazione dei danni da acqua condotta: 3% della Somma Assicurata per il Fabbricato, massimo € 10.000,00 e con il limite di € 2.500,00 per gli impianti di riscaldamento a pannelli radianti a pavimento; ! Rigurgito e occlusione di fognature: € 5.000,00, massimo € 2.500,00 per occlusioni condutture di raccolta e deflusso delle acque meteoriche, franchigia € 350,00; ! Fenomeno elettrico: 2% della Somma Assicurata per il Fabbricato, massimo € 10.000,00, franchigia € 200,00; ! Fenomeno elettrico esteso: € 3.000,00, franchigia € 250,00, se impianto non a norma scoperto 25% e minimo di € 500,00; ! Aumento fenomeno elettrico: 2% della Somma Assicurata per il Fabbricato, massimo di € 20.000,00; ! Gelo: € 1.100,00, massimo € 5.200,00 per anno assicurativo, Scoperto 10% con minimo € 200,00; ! Dispersione gas: 3% della Somma Assicurata per il Fabbricato con il massimo di € 5.200,00, Scoperto 10% con minimo € 200,00; ! Eventi atmosferici: 80% della Somma Assicurata con limite € 1.200,00 per recinti e cancelli, franchigia € 250,00; ! Grandine su fragili: 2% della Somma Assicurata per il Fabbricato con il minimo di € 2.500,00, massimo di € 25.000,00 per Sinistro e anno assicurativo, franchigia € 250,00; ! Eventi socio-politici: 80% della Somma Assicurata; franchigia € 300,00; ! Sovraccarico neve: 50% della Somma Assicurata, franchigia € 500,00; ! Terremoto: Somma indicata in Scheda di Polizza; ! Inondazioni, alluvioni ed allagamenti: Somma indicata in Scheda di Polizza. Sezione **Responsabilità Civile verso Terzi e operai**: ! R.C.T.: Massimale indicato in Scheda di Polizza; ! Danni da interruzione di esercizio o sospensione di attività: € 150.000,00, Scoperto 10%, minimo € 5.000,00; ! Responsabilità Civile verso Operai (R.C.O.): Massimale indicato in Scheda di Polizza, Invalidità permanente non inferiore al 5%; ! Spargimento d'acqua e rigurgito di fogna: € 10.000,00; ! Spargimento d'acqua e rigurgito di fogna esteso: € 3.000,00, franchigia € 200,00 per Sinistro; ! Aumento spargimento d'acqua e rigurgito di fogna: € 15.000,00; Aumento spargimento d'acqua e rigurgito di fogna: € 20.000,00; ! Responsabilità civile dei conduttori (CO): Massimale indicato in Scheda di Polizza, franchigia € 200,00 per Sinistro; ! Committenza lavori di straordinaria manutenzione: Massimale indicato in Scheda di Polizza, franchigia € 500,00; ! Danni da inquinamento accidentale (IA): 10% del massimale per danni a cose con un massimo per Sinistro di € 150.000,00; ! Responsabilità civile professionale dell'Amministratore: € 75.000,00 per Sinistro e anno assicurativo, franchigia € 500,00. Sezione **Cristalli**: ! € 1.200,00 per ogni singola lastra fermo il massimo indennizzabile della Somma Assicurata indicata in polizza, Franchigia assoluta € 200,00. Sezione **Tutela Legale**: ! Massimale indicato in Scheda di Polizza, franchigia: Valore di lite (controversie di diritto civile) superiore ad € 500,00 - Sanzione amministrativa pari o superiore ad € 1.000,00. Sezione **Energia Alternativa**: ! Se al momento del Sinistro il valore determinato a norma del precedente comma supera di oltre il 20% il valore dichiarato in polizza dal Contraente, la Società risponde del danno in proporzione al rapporto fra il valore dichiarato e quello risultante al momento del Sinistro e in ogni caso nei limiti dei massimali ridotti in eguale proporzione, Scoperto 10% con minimo € 500,00. Sezione **Assistenza**: ! Invio di un idraulico: € 350,00; ! Danni da acqua: € 500,00; ! Invio di un elettricista: € 350,00; ! Invio di un fabbro: € 350; ! Invio di un sorvegliante: Spese fino ad un massimo di 72 ore per Sinistro; ! Rientro immediato - organizzazione del trasloco e del deposito del contenuto dei locali comuni: € 1.000,00; ! Invio impresa di pulizia: € 500,00; ! Assistenza Singoli Condomini: Invio di un idraulico: € 160,00; ! Interventi di emergenza per danni da acqua: € 260,00; ! Invio di un elettricista: € 160,00; ! Invio di un fabbro: € 160,00; ! Spese di albergo: € 260,00 per Sinistro; ! Rientro anticipato: € 260,00 per Sinistro; ! Invio di un sorvegliante: Spese fino ad un massimo di 72 ore. Sezione **Danno all'Ambiente**: ! Massimale indicato in Scheda di Polizza; ! Elementi interrati: 10% del massimale di polizza.

A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto alle persone fisiche e alle società, a tutela dei sinistri legati ai Fabbricati civili.

Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: la quota parte percepita in media dagli intermediari con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto, determinata sulla base delle rilevazioni contabili relative all'ultimo esercizio della Società (2024), è, in percentuale, pari al 23,2 % del premio imponibile.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Per eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, un servizio assicurativo ricevuto, il comportamento del proprio Intermediario (inclusi i suoi dipendenti e collaboratori), la gestione di un sinistro, si invita ad utilizzare il sito web della Società: http://www.hdiassicurazioni.it alla sezione: "Assistenza / Reclami". In alternativa si può contattare la Società mediante i seguenti canali: e-mail: reclami@hdi.it ; fax: +39.06.42103583; posta indirizzata a: HDI Assicurazioni S.p.A. – Reclami e Procedure speciali – Piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma . Qualora l'intermediario non rivesta la qualifica di Agente, il reclamo sul suo comportamento può essere inoltrato direttamente all'intermediario stesso. La Società è tenuta a rispondere entro 45 giorni.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it .

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito http://www.giustizia.it/ (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato alla Società.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	È possibile attivare la conciliazione paritetica gratuita per l'assicurato tramite una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema e indirizzando una richiesta di conciliazione secondo le modalità descritte sui siti: www.ivass.it – www.ania.it . Per la risoluzione di litigi transfrontalieri si può presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o della normativa applicabile.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Le imposte sono applicate sui premi imponibili nella misura prevista dalle disposizioni ministeriali vigenti alla data di incasso della polizza e, alla pubblicazione di questo documento, ammontano a: – 22,25% per le sezioni "Incendio", "Responsabilità Civile verso terzi e operai", "Energia alternativa" e "Danno all'ambiente"; – 21,25% per le sezioni "Cristalli" e "Tutela legale"; – 10,00% per la sezione "Assistenza".
----------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

Diritto all'oblio oncologico	Se l'Assicurato è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche – il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi – non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link: https://www.hdiassicurazioni.it/it/comunicazioni-e-avvisi/oblio-oncologico
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	L'Assicurato che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente alla Società o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. La Società ha l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per l'Assicurato. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.